



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P2227/4122/1 sott. 3

Roma, 22 OTT. 1994

Allegati: n° 1

Al Comando Provinciale dei VV.F.
00100 – ROMA

e p.c. Alla
Via, 11/A
..... –
(Rif. nota prot. n° 497/SM/lv del 3.10.1994)

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico-alberghiere” – Quesito.-

L’Amministrazione della ha fatto pervenire a questo Ministero un quesito, contenuto nella nota che si allega in copia, in ordine alla validità del nulla osta provvisorio rilasciato per l’Hotel di Roma.

Al riguardo, esaminate le problematiche evidenziate nel quesito in argomento, si fa presente quanto segue.

L’ultimo comma dell’art. 2 della Legge 7.12.1984, n° 818 stabilisce che:

“qualsiasi variante all’organizzazione strutturale o produttiva dell’attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nulla osta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza”.

Conseguentemente si ritiene che il non completo rispetto della Legge n° 406/80, limitato al tempo strettamente necessario per la realizzazione dei lavori di adeguamento alla Legge n° 46/90 ed al D.M. 9 aprile 1994, non comporti la decadenza del nulla osta provvisorio qualora il titolare dell’attività adotti i necessari accorgimenti e comportamenti gestionali che consentano di non pregiudicare le condizioni di sicurezza.

Si ritiene inoltre che per l’accertamento del ripristino della condizioni di sicurezza di cui alla Legge n° 406/80, il Comitato Provinciale dei Vigili del Fuoco, in linea con lo spirito della Legge n° 818/84, può, in alternativa al sopralluogo, accettare una certificazione, rilasciata da un professionista di cui all’art. 1 della Legge n° 818/84, attestante il rispetto delle disposizioni della predetta Legge n° 406/80.

Per quanto concerne la validità dei nulla osta provvisori rilasciati si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto-Legge 27 agosto 1994, n° 514 art. 35 secondo comma.

**L’ISPETTORE GENERALE CAPO
(ANCILLOTTI)**